



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 165 del 11/12/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della Seduta precedente; 3) Studio dei regolamenti esistenti sul territorio siciliano relativi alla “COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA”; 4) Studio e consultazione per l’adeguamento alle mutate esigenze del “REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 24/07/2009)”; 5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,30	18,35		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		16,30	18,35		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,00	18,15		
Componente	Coppola Gaspare	SI		16,30	18,25		
Componente	Fundarò Antonio	SI		16,30	18,25		
Componente	Lombardo Vito	SI		16,45	18,35		
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,30	18,35		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore 16,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 16,45 entra il Consigliere Lombardo Vito.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio dei regolamenti esistenti sul territorio siciliano relativi alla "COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA"**".

Il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone nell'illustrare il punto fa presente che lo stesso necessita, prioritariamente, di una verifica della normativa regionale che disciplina la collocazione delle strutture precarie.

Appare utile intanto riportare le norme da richiamare per eventuali adeguamenti dello strumento regolamentare, per poi richiamare quelle norme statali e regionali (relative alle c.d. "opere precarie" e non solo), ritenute conducenti nell'operazione ermeneutica che si andrà ad effettuare, e successivamente procedere, sia alla descrizione del panorama giurisprudenziale, direttamente, o comunque in qualsiasi forma, connesso alle medesime norme in argomento.

Il Presidente Pipitone invita il Consigliere Antonio Fundarò a riferire sulla normativa e sui regolamenti adottati in Sicilia negli altri comuni.

A) – Disposizioni normative oggetto di commento Art. 9, l. r. n. 37/85 "Opere interne"

1."Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 16 Aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.

Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1 Giugno 1939, n. 1089 e 29 Giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 31 della Legge Regionale 26 Maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice Civile".

"Art. 20 L.R. n. 4/2003 "Opere interne" (integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della Legge Regionale 10 Agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.

7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.

8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale 10 Agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del Regio Decreto 28 Aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della Legge 2 Luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.”

Alle ore 17,00 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

B) - Disposizioni normative statali e regionali connesse alle norme in oggetto

Come già anticipato, ai fini di una corretta esegesi delle norme in oggetto, risulta indispensabile inquadrare la stessa norma nell'ambito, sia del “sistema” normativo generale che attiene alla disciplina urbanistico-edilizia, sia del tema delle “opere precarie”, con riferimento alle “strutture precarie”, rubricate quali “Opere interne”, ai sensi del succitato articolo 20, che trova le sue origini nell'art. 9 della L.R. 10/08/85, n. 37, sostitutivo dell'art. 26 della Legge 28/02/85, n. 47 abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), del DPR n. 380/2001, ed ivi trasfuso nell'art. 6, con modifiche (da qui in avanti, tale Decreto Presidenziale, con le sue modifiche, sarà citato con l'acronimo “T.U.E.” del “Testo Unico dell'Edilizia”). Come è noto, la Regione Siciliana non ha recepito (diversamente da quanto effettuato per il T.U. per le espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327/2001) il citato Decreto n. 380/2001, tuttavia dello stesso, trovano applicazione nell'ordinamento regionale quelle disposizioni normative direttamente richiamate nella propria legislazione (gli articoli 9 e 16 del D.P.R. n. 380, con riferimento, rispettivamente, all'art. 9 del D.P.R. 327/01 e l'art. 18 della L.R. n.4/2003), ovvero recepiti in forza di rinvio “dinamico” operato da norme regionali, ovvero inerenti materie non disciplinate dal legislatore siciliano, quali ad esempio, le copiose norme contenute nella parte seconda del T.U.E., riguardanti la “normativa tecnica per l'edilizia” (vedasi C.G.A., Sezioni Riunite n. 791/05 del 14/3/2006, n. 167/07 del 6/3/2007, n. 404/08 del 23/9/2008, n. 279 del 22/9/2009 e n. 344/03 del 17/5/2010). Tuttavia è parso pratico ed opportuno richiamare le disposizioni del T.U.E. anziché quelle originarie, in ragione della natura del presente lavoro, teso a descrivere

un “quadro” di riferimento normativo (oltre a quello giurisprudenziale) della disciplina urbanistico-edilizia cui potersi riferire per l'attività ermeneutica da effettuare, indipendentemente dalle modalità di applicazione (o dell'applicabilità o meno) di ogni singola norma ivi richiamata.

B.1) - L'art. 36 della L.R. 27/12/78, n.71 prevede il rilascio della concessione edilizia per “l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili” (vedasi l'analoga disposizione dettata dall'art. 1 della Legge 28/1/77, n. 10, la c.d. Legge “Bucalossi”, che non contempla però l'ipotesi della modifica di destinazione d'uso degli edifici).

L'art. 20, comma 1, lett. d), della citata L.R. n. 71/78 qualifica come “ristrutturazione edilizia” (necessitante di concessione edilizia) quegli interventi che prevedono l’“inserimento di nuovi elementi” sull'edificio (analoga disposizione è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), del T.U.E.).

L'art. 5 della citata L.R. n. 37/85 (come integrato dall'art. 5 della L.R. n. 26/86) consente il rilascio dell'autorizzazione edilizia con procedimento semplificato, riguardanti una serie di opere edilizie e interventi che hanno una limitata se non trascurabile incidenza sul territorio (manutenzione straordinaria, pertinenze, recinzioni, prefabbricati, ecc.), non soggette peraltro alla corresponsione degli oneri concessori ex art. 3 della Legge n. 10/77, (vedasi la circolare di questo Assessorato n. 2/92 – DRU) perché non comportano di fatto alcun “carico urbanistico”.

L'art. 6 della citata L.R. n.37/85 elenca una serie di “opere” irrilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio – perché riguardanti l'attività agricola (fatta eccezione per la “manutenzione ordinaria”) - per le quali non necessita acquisire alcun titolo o effettuare alcuna comunicazione al comune.

L'art. 1, comma 6, della Legge 21/12/2001, n. 443 (applicabile in virtù del recepimento ex art. 14 della L.R. n. 26/03/02, n. 2) consente l'esecuzione delle opere assentibili a mezzo di concessione o autorizzazione edilizia, mediante la c.d. D.I.A., in atto oggetto di disciplina con gli articoli 22 e 23 del T.U.E. (“In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzate in base a semplice denuncia di attività”).

Gli articoli 12 (“Presupposti per il rilascio del permesso di costruire”), 10 (“Interventi subordinati a permesso di costruire”), comma 1 e 3 (“Definizione degli interventi edilizi”), comma 1, lett. e), alinea e.1, e.5 ed e.6, 4, comma1 (“Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali”), del T.U.E recitano testualmente, in stralcio, rispettivamente: -- “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”; -- “ Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire : interventi di nuova costruzione; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino ... modifiche ... dei prospetti”; -- Ai fini del presente testo unico si intendono per ... d) interventi di ristrutturazione edilizia” anche quelli che prevedono “l’inserimento di nuovi elementi” ...e) interventi di nuova costruzione: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o seminterrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per

gli interventi pertinenziali, quanto previsti alla lettera e.6); ...e.5) l'istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale"; - " Il regolamento ... deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi."

B.2) - Nella legislazione statale la disciplina delle c.d. "opere precarie" viene effettuata dall'art. 6, comma 1, lett. c) e comma 9, lett. b), del T.U.E. rispettivamente: a) per " le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; b) per "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni". In entrambi i casi "gli interventi sono eseguiti senza nessun titolo abilitativo". Riguardo ad un ambito legislativo di settore, una particolare disciplina per gli "spettacoli viaggianti" (in particolare per i circhi equestri) è dettata dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 337 del 18/3/68, che ha posto l'obbligo per i comuni di compilare un apposito "elenco delle aree comunali" dove allocare dette attività a carattere "temporaneo", ma che comporta comunque, una particolare attenzione degli aspetti di natura urbanistica, che per la loro localizzazione devono essere valutati dagli uffici tecnici comunali, con riferimento ai vigenti atti di pianificazione comunali.

B.3) - Nella legislazione regionale, riguardo alle "opere precarie", oltre alla citate norme in commento (l'art. 9 e l'art. 20), può annoverarsi l'art. 22, comma 3, della L.R. n. 71/78 e successive modificazioni, l'art. 15 della L.R. n. 14/82, l'art. 1, comma 1 e 4 della L.R. n. 15/05. La norma di cui alla citata L.R. n. 71/78 prevede l'autorizzazione alla modifica di destinazione "temporanea" per "l'esercizio stagionale primaverile ed estivo dell'attività di ristorazione" per edifici realizzati in verde agricolo ad una certa data. La disposizione di cui alla citata L.R. n. 14/82 "svincola" dalla disciplina della medesima legge per i parchi di campeggio (l'unica fattispecie indicata per legge, che attiene ai "complessi insediativi chiusi ad uso collettivo" ex art. 15 della L.R. n. 71/78), "i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo nei casi di manifestazioni occasionali"; ma per essi è "in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato" ai sensi dell'art. 5 e 10 della L.R. n. 37/85, al fine di verificarne, o la eventuale conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ovvero la "compatibilità" con "i caratteri della zona territoriale" omogenea dove autorizzarne l'allocatione. La disposizione normativa di cui alla menzionata L.R. n. 15/2005 prevede invece, la realizzazione delle opere relative agli stabilimenti balneari, agli impianti sportivi e

ricreativi, ai ristoranti, ecc., ricadenti sul demanio marittimo, e aventi durata limitata al periodo delle concessioni demaniali, ma comunque “soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi dei comuni competenti per territorio”.

In tutti i casi disciplinati dalle norme regionali sopra richiamate necessita comunque accertare la conformità o comunque l'ammissibilità delle opere da realizzare con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi (tra questi ultimi potrebbero annoverarsi, in quanto piani di “secondo livello”, anche i piani di utilizzazione del demanio marittimo previsti dalla citata Legge n.15/2005, dovendosi sostanzialmente individuare e disciplinare in dettaglio, sia le opere sopra descritte, sia la quota parte -non inferiore al 50%- del litorale da destinare a fruizione pubblica), in quanto opere destinate comunque a perdurare nel tempo, anche se con carattere di stagionalità per talune di esse (si ricorda, che anche il comma 2 dell'art. 20 prevede “il rispetto delle norme urbanistiche”). Ciò, diversamente dai casi della normativa statale (ex art. 6, comma 2, lett. b, del T.U.E.) riferiti alle opere aventi certamente, carattere di eccezionalità, perché legate ad esigenze “contingenti” e destinate ad essere “rimosse al cessare della necessità” (vedasi l'art. 6, comma 9, lett b, del T.U.E.) per cui, non rileva la verifica di compatibilità con gli atti di pianificazione urbanistica e con determinati vincoli apposti sul territorio. Tra queste ultime opere, non rientrano comunque, quelle aventi carattere di “stagionalità”, che la giurisprudenza – sia statale che regionale – annovera, di norma, tra gli interventi di trasformazione urbanistica soggetti al rilascio della concessione edilizia, in ragione dell'utilizzo ripetibile a frequenza stabilita, che solo in questi ultimi anni ha trovato conferma da norme di diritto positivo, sia statali (il citato art. 3, comma 1, lett. e, alinea e.5 del T.U.E.), che regionali (l'art. 1 della L.R. 15/2005); tranne che tali opere assumano carattere di accessorietà o pertinenzialità rispetto ad impianti esistenti, per cui può essere sufficiente il rilascio dell' autorizzazione edilizia ex art. 5 della L.R. n. 37/85. (vedasi, punto 3 - “Autorizzazione prefabbricati ex art. 5 della L.R. 15/5/86, n. 26” della citata Circolare n. 2/92 – DRU, di prot. n. 43249 del 20/7/92).

C) - Giurisprudenza amministrativa e penale relativa alle norme in oggetto.

Adesso, per la verifica della conformità alle disposizioni normative citate, delle opere aventi determinate caratteristiche costruttive (relative ai materiali impiegati e alle modalità di realizzazione delle opere) tali da potersi annoverare tra le c.d. “opere precarie” di cui alle leggi regionali citate in oggetto, si rende assolutamente indispensabile conoscere la relativa giurisprudenza amministrativa e penale, al fine di rinvenire quegli elementi interpretativi comuni, seppur in atto non sembra possano condurre ad una giurisprudenza consolidata sul tema. C'è da far rilevare, però, che detta giurisprudenza attiene anche all'applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 37/85, posto che tra le opere oggetto di autorizzazione edilizia elencate nella norma adesso citata, rientrano le “pertinenze”, i “prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo” (oltre alle “recinzioni”), fattispecie queste, per le cui caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali, sono sovente fatti rientrare dai ricorrenti, (per evitare la sanzione demolitoria), o tra le “pertinenze”, e/o tra le “opere precarie” (in verità la stessa Corte

Costituzionale – con la sentenza n. 187/97 - ha definito detti “prefabbricati” quali “opere adagate al suolo e facilmente rimovibili” , abbisognevole comunque di autorizzazione edilizia), ma di fatto risultano essere del tutto assimilabili alle verande, alle tettoie, ai gazebo, ed alle altre strutture ex art. 20, comma 4, secondo periodo (“altre ancora, comunque denominate”).

C.1) - La giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi di Catania e Palermo riconosce la “differenza” tra la disciplina regionale e la disciplina statale in tema di “opere precarie”, assoggetta a concessione edilizia la realizzazione di verande e tettoie anche con “strutture precarie”, ma prende atto della speciale disciplina ex art. 20 (frutto della competenza legislativa primaria in materia urbanistica), che ha invece inteso riconoscere l' accesso al regime di favore (che consente di non dovere richiedere la concessione edilizia e di derogare a taluni parametri edilizi) scaturente dalla presenza dell'unico requisito della “facile rimovibilità” delle strutture, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne intende fare, avendo riguardo alle sole caratteristiche strutturali e non anche funzionali delle opere oggetto di comunicazione.

C.1.1) - A tal riguardo si ritiene opportuno intanto rinviare alla giurisprudenza amministrativa appresso elencata, riguardante un campione estremamente limitato di sentenze del Consiglio di Stato e di Tribunali Amministrativi di altre regioni, relative a detti interventi edilizi: TAR Lazio, Sez. I quater, n. 11675 del 23/11/2007, n. 4458 del 16/5/2007, Sez. I, n. 562 del 24/1/2008, Sez. II n. 2716 del 28/3/2007 e n. 174 del 14/1/2009; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6038 dell'8/6/2007; Sez. II, n. 3870 e n. 3873 del 13/7/2009, n. 8320 del 2/12/2009 e Sez., VI n. 961 dell'8/2/2001; TAR Lombardia, Sez. II, n. 6544 del 4/12/2007; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 19 del 14/1/2009; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 341 del 21/10/5, n. 703 dell'1/3/98, n. 394 dell'8/4/99, n. 5828 del 30/10/2000, n. 518 del 30/10/2000, n. 696 dell'11/2/2003, n. 3490 del 13/6/2006 e Sez. VI, n. 419 del 7/1/2003. A titolo esemplificativo, si rinvia all' attenzione (anche perché, tra le più recenti sentenze sul tema che ci occupa e perché contiene utili rinvii giurisprudenziali) della citata sentenza n. 8320 del 2/12/09, con la quale la Sez. II del TAR Campania ha riassunto quei profili ermeneutici fondamentali costantemente rinvenibili (già ancor prima della Legge “Bucalossi”), che attengono alla problematica in esame, avendo rilevato che per una “copertura in lamiera coibentata di mq 46,20”, i relativi “interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte

dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442). Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752). Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell'opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007)".

C.1.2) - Occorre adesso rinviare alla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi della Regione Siciliana all'uopo consultata, riguardante l'accoglimento di ricorsi avverso atti sanzionatori comunali riguardanti le verande e tettoie (la stragrande maggioranza delle "strutture precarie" oggetto di contenzioso attiene a queste due fattispecie) ex art. 9 e 20 in argomento: TAR Palermo Sez. I, n. 2194 del 23/10/2003, n. 13 del 2/1/2004 e n. 232 del 25/2/2005 e Sez. III n.1596 del 15/9/2005, n. 6342 del 28/11/2005, n. 214 del 25/1/2006, n. 575 del 14/3/2006, n. 1771 del 27/7/2006, n. 2989 del 13/11/2006, n. 778 del 9/3/2007, n. 853 del 21/5/2007, n. 1393 del 18/5/2007, n. 965 del 17/7/2008, n. 1470 dell'8/9/2009, n. 1623 del 16/10/2009 e n. 1815 del 20/11/2009 (trattasi di copertura di spazio interno); TAR Catania, Sez. I, n. 77 del 16/1/2007, n. 474 del 25/1/2007, n. 853 del 21/5/2007 e n.2067 del 10/11/2008.

C.1.3) - Si rinvia inoltre alle sentenze relative al rigetto di ricorsi avverso atti sanzionatori comunali relativi alle anzidette fattispecie: TAR Palermo, Sez. I, n. 1340 del 1/7/99 e n. 607 del 27/4/2005, relative ad opere effettuate sul prospetto dell'edificio antistante spazi pubblici; alle sentenze TAR Catania, Sez. I, n. 176 del 30/1/2007, n. 863 dell'8/5/2008 e all'Ordinanza della medesima Sezione n. 1081 del 14/7/2005 e alla sentenza del TAR Palermo n. 699 del 6/5/2005 riguardanti atti sanzionatori contestati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 4/2003 seppure successivi alla L.R. n. 37/85, in quanto prima di quest'ultima norma dette opere erano ancora assoggettate a concessione edilizia; alla sentenza TAR Catania, Sez. I e 1361 del 18/8/2006, relativa alla modifica di destinazione d'uso della superficie coperta di una pensilina; alla sentenza TAR Palermo Sez. III, n. 383 del 24/2/2009, relativa a tettoie e verande ritenute opere di sostanziale ampliamento; alla sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 2068 del 10/11/2008, relativa all'impossibilità di coprire con tettoia il lastrico solare, necessitando la concessione

edilizia per la modifica della stessa in terrazza (l'esplicitazione è effettuata con riferimento alla fattispecie n. 3 delle direttive comunali in disamina); alle sentenze del TAR Catania, Sez. I, n. 699 dell'8/5/2006 e TAR Palermo, Sez. I, n. 875 del 4/7/08 e n. 1497, del 9/7/2007 relative a talune opere interne agli edifici; alle sentenze del TAR Palermo, Sez. I, n. 452 del 22/3/2001 e n. 1370 del 29/10/2008, Sez. II n. 1315 del 16/7/2009 e Sez. III, n. 383 del 24/2/2009, del TAR Catania Sez. I, n. 1956 del 29/7/2004, n. 709 del 24/4/2007 e n. 975 del 26/5/2009, relative alle dimensioni delle terrazze oggetto di copertura, alla collocazione di finestre, ed altri tipi di intervento.

C.2) - La giurisprudenza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva per l'esame dei ricorsi amministrativi al Presidente della Regione, sembra forse assumere un orientamento più costante rispetto a quello dei Tribunali Amministrativi. E' utile far rilevare, che talune affermazioni e decisioni contenute nei pareri resi dalle Sezioni riunite, trovano sovente maggior chiarezza dalla lettura della relazione istruttoria dell'Ufficio Legislativo e Legale (acquisito solo in pochi casi, ma che non sempre meglio descrive le caratteristiche tecniche delle opere oggetto di sanzione, avendo rinviato talvolta alle descrizioni effettuate dai VV.UU.), che si evidenzia però, costituisce parte integrante del decreto presidenziale di accoglimento o rigetto del ricorso amministrativo proposto.

C.2.1) - Favorevoli all'accoglimento dei ricorsi relativi ai procedimenti comunali sanzionatori nei riguardi di verande e tettoie realizzate di norma in vetro e alluminio (e talvolta anche in legno), si elencano i seguenti pareri, che, si evidenzia, riconoscono il carattere di "precarietà" delle relative opere, in applicazione del solo art. 9 sino all'emissione del parere n. 30/08 (trattasi di chiusura di balconi con vetro e alluminio di ordinarie dimensioni e realizzate sui retro prospetti degli edifici). Solamente dai pareri di Novembre-Dicembre 2008 si rileva l'accoglimento dei ricorsi, avendo ritenuto corretto – per dette fattispecie normative - l'applicazione del citato art. 20, ma trattasi comunque di verande e tettoie di dimensioni contenute (addirittura la sentenza n. 580/08 riguarda una tettoia metallica di dimensioni inferiori ad un "ombrellone" e quello n. 811/08 riguardo la "copertura di un barbecue e lavamani"). Interessante la sentenza n. 712/08, avendo il CGA ritenuto che "la natura precaria di un'opera ai sensi dell'art. 20 L.R. 4/03 è quando essa è facilmente rimovibile, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne deve fare (ossia alle sole caratteristiche strutturali e non anche funzionali delle opere) TAR Palermo 13/11/06, n. 2989 e TAR Catania 16/01/07, n. 77)", ciò quantunque la tettoia, da un lato "risulti incastrata nel muro del fabbricato esistente mentre dall'altro lato risulta fissata al suolo" (tale annotazione si effettua per il fatto che il sistema di "ancoraggio" agli edifici esistenti, delle opere precarie in esame, è uno degli elementi decisivi e controversi nei ricorsi, in quanto necessita appurare la loro "facile rimozione") . Si rinvia pertanto a: CGA, Sezioni Riunite, n. 248 del 15/6/93; n. 967 del 7/10/97, n. 494 del 18/3/97; n. 29 e 30 del 19/2/08, n. 580 del 14/10/08, n. 675 del 25/11/08; n. 712 del 10/12/08; n. 811 del 10/12/08.

C.2.2) - Si rinvia adesso all'elenco di pareri resi per il rigetto dei ricorsi relativi agli anzidetti tipi di provvedimenti comunali (riguardanti le medesime tipologie di opere) : CGA, Sezioni riunite

n. 37 del 16/3/93; n. 1078 del 7/10/97, n. 69 del 16/12/97; n. 573 e n. 1261 dell'1/9/05; n. 1345 del 1/9/05; n. 328 del 22/11/05; n. 592 del 10/1/06; n. 760 del 4/4/06; n. 643 del 31/1/06; n. 108 del 14/3/06; n. 498 del 14/3/2006; n. 759 e n. 760 del 4/4/06; n. 512 del 18/1/06; n. 673 del 26/9/06; n. 149 del 17/4/07; n. 457 e n. 501 del 5/9/07; n. 269 del 21/4/08; n. 306 del 24/6/08; n. 682 del 25/11/08; n. 895 del 27/1/09; n. 312 del 22/9/09; n. 660 del 22/9/09 n. 329 del 3/11/09; n. 329 del 3/11/09; n. 578 e n. 711 dell'1/9/10.

Vari sono i motivi del rigetto, tra di essi quelli con riferimento: al contrasto con norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale (n. 108/2006); del sistema di ancoraggio della veranda alla terrazza (n. 759/06 e 760/06) o al suolo (n. 501/2007) per comprovarne o meno la "facile rimozione"; alla dimensione della tettoia superiore ai 50 mq (n. 682/2008 e n. 578/2010); alla esposizione della veranda su strada pubblica (n. 306/08 e n. 329/09); ecc. Ma quel che più rileva è il fatto che per talune pronunce si fa riferimento alla necessità della concessione edilizia anche "indipendentemente dai materiali adottati", stante che "la precarietà di un'opera non deriva dalla sua facile amovibilità" (n. 1261/05), quando l'opera "incide sull'assetto edilizio precedente, specie se non di modeste dimensioni e non è destinata a sopperire a necessità temporanee contingenti" (n. 488/05); ovvero nonostante ricorra il "caso in cui la tettoia sia di facile smontaggio e rimozione", avendo invece rilievo se l'opera (una tettoia), seppur avente "carattere pertinenziale", possa incidere "sull'assetto edilizio preesistente" (n. 592/06); in quest'ultimo caso poiché, né dal parere, né dalla relazione dell'U.L.L.P. si evincevano le caratteristiche costruttive della tettoia, si è acquisito copia del provvedimento comunale di ingiunzione alla demolizione, dal quale risulta che trattasi di "tettoia in materiale termoisolante di lunghezza di ml 8,00 circa, una larghezza di ml 2,60 circa ed una altezza al colmo di ml 2,75 circa e alla gronda di ml 2,60 circa, sorretta da n. 3 pilastri ed una trave in ferro ed ancorata al muro". In buona sostanza, con tali ultime pronunce, verrebbe meno il presupposto "fondante" dell'istituto della comunicazione ex art. 20, cioè la possibilità di realizzare "opere" definite "precarie" (aventi ovviamente quelle caratteristiche strutturali previste dalla stessa norma) destinate a durare nel tempo, anche nel caso possa dimostrarsi la loro suscettibilità alla "facile rimozione".

Estremamente interessante è poi la recente ordinanza di cui al parere n. 149 del 17/5/2010, relativa, sia al rigetto della domanda di sospensione cautelare contenuta nel ricorso straordinario (condiviso con il successivo Decreto Presidenziale n. 221 del 5/4/11), sia agli accertamenti istruttori demandati all'Ufficio Legislativo e Legale riguardo all'"onere di provare la precarietà e la facile rimovibilità delle strutture realizzate (invero non ben definite, perché descritte come "veranda di circa 50 mq, con tettoia in legno ... ovvero di una tettoia in legno, di circa 50 mq, nel terrazzo del secondo piano"). La pronuncia del C.G.A. è di estremo interesse in quanto le Sezioni Riunite, effettuano una generale rilettura esegetica delle norme regionali in argomento (che comprendono anche, l'ipotesi descritta, ma poi superata, di illegittimità costituzionale delle stesse) e, in tale contesto interpretativo, si pongono in disaccordo sul concetto di "sagoma" per come interpretata dalla Sez. III penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2017 del 25/10/2007, la cui giurisprudenza (per come si illustrerà più

avanti) ha contribuito a ridurre notevolmente la realizzazione di tettoie e verande nelle terrazze di copertura degli edifici, in ragione di una diversa lettura del disposto ex art. 20 con riferimento a tale parametro edilizio, in quanto condivisa da tanti uffici tecnici comunali. E' utile altresì far rilevare che le Sezioni Riunite hanno preso a riferimento la sola sentenza di Cassazione n. 2017/2007, tre sole sentenze dal TAR Palermo (favorevoli all'accoglimento dei ricorsi presentati), ma quello che più rileva è il fatto che le Sezioni non citano alcuna pronuncia della propria giurisprudenza sul tema, né mostrano di conoscere la sentenza della Sezione Giurisdizionale dello stesso C.G.A. n. 923/09 appresso citata, d'appello alla sentenza TAR Catania n. 77/07 già menzionata (invero, anche l'Ufficio Legislativo e Legale, cita nella propria relazione istruttoria, unicamente tale sentenza tra quelle di primo grado, ma disconosce quella d'appello).

Ciò premesso, appare utile riportare in stralcio la descrizione minuziosa effettuata con il citato parere n. 149/10 delle fattispecie ex art. 20 (da applicarsi in "combinato disposto dell'art. 9"), al fine di poterle confrontare con le norme già riportate, oltre che con il contenuto di taluni arresti giurisprudenziali citati; il C.G.A. infatti, così riferisce: "3.6.1. – Per lo più, ma non sempre, si tratta di interventi di chiusura perimetrale di volumi già delimitati superiormente da una (legittima) preesistente copertura; come nei casi di chiusura di balconi (tranne, come già visto, quelli dell'ultimo piano) o di tettoie già esistenti.

3.6.2. – In taluni altri casi, ai sensi del cit. art. 20 L.R. n. 4/2003, può trattarsi di interventi relativi a spazi in cui ciò che manca è proprio la copertura superiore: tale è il caso della chiusura degli spazi interni, già interamente perimetrati.

3.6.3. – Vi sono poi delle ipotesi in cui mancano sia la copertura superiore, sia una o anche due delimitazioni laterali (in ipotesi di superficie quadrilaterale): è il caso delle terrazze di collegamento, in cui ciò che può essere chiuso è la porzione di lastrico solare interposta tra almeno due corpi di fabbrica (legittimamente) preesistenti.

3.6.4. – Infine, vi è il caso delle semplici terrazze (diverse da quelle di cui si è appena detto), in cui la chiusura ai sensi dell'art. 20 cit. è consentita ove la superficie interessata non sia superiore a mq. 50; solo in questo caso la struttura precaria può concernere sia la copertura superiore che tutti i lati perimetrali.

3.6.5. – Vanno considerati a parte i casi – per legge "assimilati alle verande" – delle "altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline gazebo ed altro ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempre ricadenti su aree private": si tratta di interventi in cui si realizza la sola copertura superiore, ed eventualmente alcuni lati perimetrali, ma a condizione che almeno uno di essi resti aperto.

3.7. – Ovviamente, l'interpretazione restrittiva (della cui necessità s'è già detto) induce a escludere che interventi realizzati ai sensi dei citt. artt. 9 e 20 possano costituire legittima base per ulteriori ampliamenti basati sulle stesse disposizioni; giacché altrimenti non vi sarebbe alcun limite alle possibili superfetazioni, verticali o orizzontali, degli edifici.

Viceversa, la legittima preesistenza degli elementi architettonici sopra individuati – solo in presenza dei quali sono consentiti i ricordati interventi di chiusura "in deroga ad ogni altra

disposizione di legge” – va riscontrata e verificata a prescindere da quanto si sia già realizzato ai sensi di detti artt. 9 e 20.

Per la stessa ragione, nella superficie massima di mq. 50 (svilupicabile, implicitamente, per un' altezza non superiore a un piano) entro cui è consentita la sopraelevazione ex novo di una terrazza non altrimenti qualificata, deve computarsi la sommatoria di tutti gli interventi di tal genere realizzati su uno stesso immobile.

È, infine, ragionevole desumere – dalla necessaria precarietà delle strutture utilizzate e dalla loro facile rimovibilità richieste dalla legge, oltre che da una considerazione teleologica delle disposizioni in esame – che, anche nei casi in cui non sia posta una specifica limitazione quantitativa dalla norma, le strutture realizzabili in base all'art. 20 cit. devono essere di limitato impatto, avuto anche riguardo all'edificio su cui insistono.

In proposito, sembra utilizzabile, tra i parametri di valutazione da applicare ai singoli casi, anche la surriferita misura di superficie indicata nella legge (50 mq.): un cui ragionevole multiplo andrà considerato, come parametro limitativo, anche per tutti gli altri interventi.

È ovvio, infatti, che interventi assai più estesi si realizzino con strutture adeguatamente proporzionate e, perciò, non precarie e di più difficile rimozione: tanto da esulare dal corretto ambito applicativo delle disposizioni in esame (ciò specialmente in riferimento al cit. art. 20). Processualmente, infine, è da porre a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 2967 Cod. Civ., l'onere di provare la precarietà e la facile rimovibilità delle strutture realizzate: da un lato, si tratta di circostanza di cui tale parte processuale ha la piena disponibilità; e, d'altronde, integra il presupposto costitutivo di quella “deroga ad ogni altra disposizione di legge” su cui si fonda l'interesse fatto valere dalla stessa parte.

3.8. – È, dunque, alla stregua di tali parametri esegetici che va trattato il caso di specie.

4. – Nel caso di specie, appare necessario acquisire, in punto di fatto, ulteriori elementi che consentano di scrutinare la vicenda alla stregua degli indicati parametri giuridici; sicché andrà richiesto ai ricorrenti di fornire ogni adeguata documentazione, anche fotografica.

L'esigenza di verificare l'affermazione della precarietà e facile amovibilità delle strutture realizzate si correla, nella specie, con la coincidenza di quanto realizzato con la misura di superficie (mq. 50) prevista dal cit. art. 20.”

Il Presidente della Commissione Antonio Pipitone invita il Consigliere Comunale Antonio Fundarò a dare lettura del Regolamento Comunale in vigore.

ARTCOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande.

2. I requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. nonché alle norme per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

ARTICOLO 2 – Definizione di struttura precaria ed amovibile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico anche mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, come gazebi, pedane, tettoie, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, lampade per il riscaldamento e similari.

2. In ogni caso tali strutture devono sempre presentare caratteristiche tecniche/costruttive ed eventuali sistemi di fissaggio/ancoraggio che ne connotino la loro reale temporaneità e la loro facile e rapida rimozione.

3. Materiali e caratteristiche costruttive devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 3 – Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

1. gazebo: struttura portante in metallo o legno, costituito da pedana in legno e copertura superiore, di pianta riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono, aperta su tutti i lati, oppure tompagnata secondo quanto stabilito nel presente articolo.

I gazebo dovranno avere un'altezza massima di metri tre, la copertura dovrà essere realizzata in materiale impermeabile ed ignifugo. La struttura dovrà essere aperta su tutti i lati oppure tompagnata sino ad un'altezza di metri 1,20, misurata a partire dalla quota di calpestio della pedana (se presente), con materiali quali vetro, plexiglass o similari e per la rimanente parte con tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente per consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno.

Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.

2. tettoia: struttura costituita da uno o più spioventi, di solito poggianti su pilastri e in parte sul muro perimetrale di un edificio: serve a coprire l'ambiente sottostante, lasciandolo però aperto verso lo spazio circostante.

Le tettoie avranno un'altezza massima di metri tre, saranno costituite da montanti e travi in legno, ferro, acciaio o similari, non potranno essere tompagnate e la loro copertura sarà realizzata con materiali impermeabili e ignifughi.

Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.

3. Le pedane dovranno essere realizzate in legno in modo da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

4. tende parasole: riparo di stoffa o materiale impermeabile, steso sopra una o più aperture esterne all'edificio;

Le tende parasole così come previsto dall'art. 54 del Regolamento Edilizio del Comune di Alcamo, sono vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale. Nelle strade fornite di marciapiedi, l'oggetto di tali tende, dovrà di

regola distanziarsi almeno di 50 cm dal ciglio del marciapiede. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a metri 2,50 dal marciapiede. Per immobili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti. In osservanza del D.P.R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di metri 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di 1,00 metri alla libera circolazione.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. Inoltre: non è ammesso il tamponamento laterale e non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome/logo del locale. Durante il periodo di chiusura dell'attività le tende parasole dovranno essere chiuse.

5. Gli ombrelloni non devono superare la superficie dell'area concessa.

La struttura dovrà essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato, i colori dovranno essere di tonalità chiara. L'area concessa potrà essere perimetrata con l'utilizzo di strutture mobili non fissate sul suolo mediante pannelli in plexiglas e/o vetro di altezza non superiore a cm. 60, collocati su una base/struttura in legno e/o metallo di altezza dal piano di calpestio non superiore a cm. 60, di altezza complessiva massima di mt. 1,20.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio.

6. Le fioriere devono essere costituite semplicemente da vasi adagiati al suolo o da portavasi in: terracotta, pietra, legno o ferro di altezza massima, compresa la vegetazione, di 1,20 metri. Il colore deve essere intonato all'arredo. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.

7. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente e devono essere collocati all'interno dell'area occupata.

8. I tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini.

ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari

1. Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate con l'espressa indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi.

2. L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora-video, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è consentita.

3. L'area di concessione del suolo pubblico o del suolo privato ad uso pubblico non potrà superare la superficie dell'esercizio principale a cui è annesso, escludendo la superficie per servizi, fino ad un massimo di mq 100. Per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore mq.20 potranno essere concessi spazi fino ad un massimo di 20 mq.

4. Nell'area occupata deve essere preferibilmente mantenuta in vista la pavimentazione esistente. Sono ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, solo in particolari condizioni del fondo; inclinato, con eccessiva pendenza oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati.

5. Non è consentito installare strutture precarie ed amovibili se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo deroghe motivate e relative ai periodi coincidenti con le festività patronali o periodi estivi.

ARTICOLO 5 – Strutture ammesse nel Centro Storico

1. Nel Centro Storico, all'interno della perimetrazione A1, come definita dal P.R.G. vigente, le strutture ammesse saranno quelle previste dall'art.3 ad esclusione delle strutture ai punti 1) e 2).

2. Saranno di colore chiaro e uniformi per l'intera via o piazza interessata.

3. I tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo (ferro, leghe derivate), legno o vimini.

4. Non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio.

ARTICOLO 6 – Viabilità veicolare e flussi pedonali

1. Tutte le strutture previste all'art.4 non dovranno interferire con la viabilità veicolare e pedonale, non creare pregiudizio alla fruizione di pubblici servizi e non costituire barriera architettonica.

2. In prossimità di incrocio il gazebo non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, così come previsto dall'art. 18 del Nuovo Codice della Strada.

3. Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

4. I gazebo e le pedane che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

5. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione preventiva del Nulla Osta del Comando VV.UU. reso ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 7 – Manutenzione e Responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

4. Per le strutture precarie ed amovibili senza struttura portante, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi o accantonati, dinanzi il pubblico esercizio nel giorno e negli orari di chiusura.

ARTICOLO 8 Durata

Le autorizzazioni saranno rilasciate per un periodo inferiore a mesi 12 e sono prorogabili e/o rinnovabili per analogo periodo.

Alle ore 18,15 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

ARTICOLO 9 – Disposizioni generali

1. Per motivi di pubblica utilità e/o in occasione di manifestazioni pubbliche o in occasione di esecuzione di lavori o opere pubbliche ricadenti nell'area oggetto di autorizzazione, potrà essere disposta la revoca o la temporanea sospensione dell'autorizzazione. In questi casi il suolo dovrà essere lasciato libero da strutture e arredi ivi collocati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione al quale non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata relativa al periodo di mancata occupazione.

2. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), sempreché compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, dovrà esser preventivamente comunicata e laddove necessario autorizzata.

3. La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai gazebo e/o pedane, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione.

4. Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di precedenti autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, adegueranno le strutture attualmente installate o collocate alle prescrizioni del presente regolamento, entro mesi tre dalla sua entrata in vigore. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione ne potrà imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere alla revoca della autorizzazione.

5. Tutte le autorizzazioni sono subordinate al pagamento degli oneri e/o canoni nei termini e con le modalità che saranno comunicate agli interessati i quali dovranno essere in regola con i pagamenti di oneri e/o canoni dovuti allo stesso titolo per precedenti autorizzazioni pena il diniego dell'autorizzazione richiesta.

6. I richiedenti dovranno presentare, prima del rilascio della autorizzazione richiesta, cauzione a mezzo di fidejussione bancaria e/o assicurativa a prima escussione (con esclusione della preventiva escussione dell'obbligato/debitore principale) a favore del Comune di Alcamo di importo pari a Euro 3.500,00(Tremilacinquecento) nei casi di cui ai punti 1) e 2) del precedente art.3 a garanzia dei puntuali e tempestivi adempimenti/obblighi a carico del titolare della autorizzazione previsti nel presente regolamento.

7. Allo scadere della autorizzazione, salvo il caso di revoca o decadenza ovvero di proroga, le strutture precarie dovranno essere immediatamente rimosse con espresso obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione delle strutture di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) del precedente art.3.

In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, procederà direttamente alla rimozione coatta di tutte le attrezzature installate e al ripristino dello stato originario dei luoghi, con contestuale incameramento della fidejussione/cauzione e con conseguente addebito, a carico del titolare dell'autorizzazione, delle ulteriori e maggiori spese

e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione e/o azione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

8. Le strutture, manufatti e arredi di cui all'art. 3 dovranno essere compatibili con il contesto urbano circostante e improntati a criteri di funzionalità e decoro.

ARTICOLO 10 – Presentazione delle istanze per l'istallazione

1. Le istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione a installare gazebi e tettoie saranno presentate all'Ufficio Urbanistica – VII Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, secondo il modello allegato, complete della seguente documentazione in triplice copia:

- riferimento planimetrico su estratto catastale in scala 1:2000;
- stralcio dell'elaborato di zonizzazione del P.R.G., alla scala di maggior dettaglio;
- idonea documentazione fotografica (almeno 2 foto da differenti angolazioni dell'area ove dovrà essere installato il manufatto) montate su supporto cartaceo;
- planimetria alla scala 1:100 della disposizione di tutti gli elementi della struttura precaria di che trattasi;
- sezione quotata e alla scala opportuna estesa a tutta l'area di proprietà comunale o di uso pubblico da cui si evinca inequivocabilmente l'ingombro della struttura precaria rispetto all'area stessa;
- relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate per ogni singolo elemento della struttura precaria;

2. Le istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione a installare pedane, tende parasole, ombrelloni, fioriere, tavoli, sedie e/o sgabelli, lampade da riscaldamento, saranno presentate al Settore Servizi Finanziari, secondo il modello allegato, complete della seguente documentazione in triplice copia:

- stralcio dell'elaborato di zonizzazione del P.R.G., alla scala di maggior dettaglio;
- planimetria alla scala 1:100 della disposizione di tutti gli elementi che si intendono installare;
- idonea documentazione fotografica (almeno 2 foto da differenti angolazioni dell'area oggetto dell'autorizzazione) montate su supporto cartaceo;
- relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate per ogni singolo elemento da installare;

3. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, complete della documentazione, dovranno pervenire all'Ufficio di protocollo generale del Comune di Alcamo, con il dovuto anticipo sui tempi di installazione della struttura precaria ed amovibile (minimo 30 giorni consecutivi rispetto alla data presunta di installazione);

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite dal Responsabile del procedimento tali autorizzazioni o pareri. Analogamente il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite eventuali documentazioni integrative formalmente richieste.

ARTICOLO 11 – Sanzioni e Revoche

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, e di quelle previste dal presente regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in ripristino, conformizzazione secondo quanto disposto dal presente regolamento potrà comportare anche l'applicazione dell'art. 650 Codice Penale.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7bis del T.U.E.L. n° 267/00 e s.m.i.

3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere/revocare la autorizzazione concessa anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, (fatto sempre salvo il termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza), per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per sopravvenuti motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la città.

4. Si procederà altresì alla sospensione o revoca della autorizzazione in caso di gravi violazioni del presente regolamento.

ARTICOLO 12 – Verifiche e controlli

Fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo del territorio attribuite dalle leggi e dai regolamenti agli Organi della P.A., al fine di effettuare un adeguato e costante monitoraggio circa l'applicazione del presente regolamento e di verificare e controllare l'osservanza delle previsioni e prescrizioni dello stesso viene istituita una Commissione intersettoriale costituita da:

- Dirigente o suo delegato del Settore Urbanistica/ Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- Dirigente o suo delegato del Settore Sviluppo Economico;
- Dirigente o suo delegato del Settore Finanze;
- Dirigente o suo delegato del Comando VV.UU.;

La commissione sarà coordinata e diretta dal dirigente del Settore Urbanistica/Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

La Commissione avrà il compito di verificare periodicamente che le norme e le prescrizioni del regolamento vengano osservate dai titolari delle autorizzazioni ed al contempo segnalare eventuali anomalie derivanti dall'applicazione dello stesso.

I risultati del monitoraggio, delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione dovranno essere formalizzati in apposito verbale, con cadenza almeno trimestrale, e trasmesso all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12/bis – Rinnovi autorizzazioni

Nei casi di rinnovo delle autorizzazioni la ditta potrà presentare istanza con la quale richiede il rinnovo dell'autorizzazione indicante il periodo di validità da rinnovare senza l'obbligo di presentazione della documentazione di rito, ma esclusivamente, la dichiarazione resa nelle

forme di legge, dove si evince che le caratteristiche costruttive e gli ingombri planimetrici risultano invariati.

ARTICOLO 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione che avverrà per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

Si prendono in esami i Regolamenti e i seguenti comuni che si attribuiscono ai Consiglieri Comunali presenti per la lettura degli stessi e l'elaborazione delle proposte:

- 1 Palermo**
- 2 Catania**
- 3 Messina**
- 4 Siracusa**
- 5 Marsala**
- 6 Gela**
- 7 Ragusa**
- 8 Trapani**
- 9 Caltanissetta**
- 10 Vittoria**
- 11 Agrigento**
- 12 Bagheria**
- 13 Modica**
- 14 Acireale**
- 15 Mazara del Vallo**
- 16 Misterbianco**
- 17 Paternò**
- 18 Alcamo**
- 19 Barcellona Pozzo di Gotto**
- 20 Sciacca**
- 21 Monreale**
- 22 Caltagirone**
- 23 Licata**
- 24 Carini**
- 25 Augusta**
- 26 Noto (SR)**
- 27 Monreale (PA)**
- 28 Ragusa (RG)**
- 29 Caltanissetta (CL)**
- 30 Caltagirone (CT)**
- 31 Enna (EN)**
- 32 Ramacca (CT)**

33 Piazza Armerina (EN)

34 Butera (CL)

35 Mazzarino (CL).

Il Consigliere Vito Lombardo assemblea, con il Consigliere Antonio Fundarò, le proposte effettuate dai Consiglieri presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e consultazione per l'adeguamento alle mutate esigenze del “REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARI E AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 24/07/2009)”**.

La Commissione facendo leva sulla normativa vigente, sulla giurisprudenza e sulle mutate esigenze propone l'eliminazione dei commi 2 e 4 dell'art 4 del vigente Regolamento comunale.

ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari

2. L'istallazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora-video, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è consentita.

4. Nell'area occupata deve essere preferibilmente mantenuta in vista la pavimentazione esistente. Sono ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, solo in particolari condizioni del fondo; inclinato, con eccessiva pendenza oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati.

Il Presidente Pipitone pone a votazione la proposta avanzata dalla Commissione Consiliare per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

La modifica al Regolamento è approvato con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 18,25 escono i Consiglieri Coppola Gaspare e Fundarò Antonio.

Dopo un breve dibattito il Presidente Pipitone alle ore 18,35 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE

PIPITONE ANTONIO